

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Lavori di ristrutturazione del Reparto ex day Service e Dialisi Peritoneale, piano primo P.O. Santa Maria Annunziata - Bagno a Ripoli (FI). CUP D39J21013690005 - CIG 892158118C. Autorizzazione subappalti

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOS GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE
Direttore della Struttura	MEUCCI LUCA a.i.
Responsabile del procedimento	MEUCCI LUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamate la delibera n. 644 del 18/04/2019 *“Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macroarticolazioni aziendali”* e la delibera n. 1348 del 26/09/2019 *“[...] Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica [...]”* che definiscono il sistema delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

Dato atto che con delibera n. 1909 del 09.12.2021 l’Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

Preso atto che con delibera n. 814 del 31/05/2019 l’Ing. Luca Meucci è stato nominato Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze;

Visti:

1. il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici”*;
2. la legge n. 120 dell’11.09.2020 *“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digital”*;
3. la legge n. 108 del 29.07.2021 *“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31/5/2021 n. 77 “Governance del Piano di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture, amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*
4. il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
5. le linee Guida ANAC di riferimento;

Richiamata altresì la delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto *“Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento... dipartimento area tecnica”, con la quale si stabilisce che: “ ... con riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica: - se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del RUP coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità (...omissis...)”*;

Richiamate integralmente:

- la determina dirigenziale n. 2329 del 28.09.2021 con la quale è stata approvata la documentazione progettuale e il Quadro Economico dell’intervento *“Lavori di ristrutturazione del Reparto ex Day Service e Dialisi Peritoneale, Piano Primo P.O. Santa Maria Annunziata – Bagno a Ripoli (FI) CUP D39J21013690005 – CIG 892158118C”*, ed è stata avviata la procedura di affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) e 3) del D.L. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 per l’importo di euro 149.113,93, di cui 143.013,94 per lavori (Lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente OG1, e alle categorie OS28, OS30) ed € 6.099,99 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge;

- la determina dirigenziale n. 2416 del 06.10.2021 con la quale sono stati affidati i lavori all’operatore economico ITAF S.R.L. con sede in Via Pratese 527 - Pistoia Partita IVA 01408540471 – C.F. 00498610476 per l’importo di € 148.398,86 di cui € 142.298,87 per lavori ed € 6.099,99 per oneri della sicurezza oltre Iva;

Dato atto che in data 14 ottobre 2021 con prot. n. 74910 è stato stipulato contratto di appalto, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio, mediante scambio di lettere, firmato digitalmente dalla stazione appaltante in data 14.10.2021, restituito con PEC sottoscritto per accettazione dalla ditta ITAF S.R.L. in data 15.10.2021, così come previsto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Visto il processo verbale del 24.11.2021, con il quale è stata effettuata la consegna dei lavori all'impresa ITAF s.r.l., i quali sono tuttora in corso;

Ricordato che il RUP dell'intervento è l'Ing. Luca Meucci, Direttore della SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze;

Preso atto che in sede di presentazione dell'offerta l'appaltatore ITAF s.r.l. si è riservato la facoltà di subappaltare *“opere edili di cui alla categoria OG1 – 30%; impianti di cui alla categoria OS28 – 75%; impianti di cui alla categoria OS30 – 75%”*;

Preso atto che sono pervenute, da parte della ditta ITAF appaltatrice, le seguenti istanze di autorizzazione al subappalto:

- 1) PEC del 22.12.2021 protocollata con n. 95629 a favore della ditta **GIULIO TANINI SPA** con sede in Firenze 50144 Via Maragliano 155 C.F./PIVA 01791300484 per lavori relativi a “livellamento di massetti per pavimentazioni, posa in opera di pavimento in pvc, sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa in opera di profilo in pvc triangolare” **categoria OG1**, per un importo complessivo che superava il limite per la categoria di lavorazioni dichiarate e la documentazione;
 - in data 31.12.2021 questa amministrazione ha invitato a presentare nuova istanza di autorizzazione al subappalto entro il limite previsto, unitamente a nuovo contratto di subappalto;
 - con PEC del 05.01.2022 protocollata con n. 1204 in data 10.01.2022, l'impresa appaltatrice ha trasmesso nuova istanza di subappalto per l'importo di **€ 24.747,00** di cui € 300,00 per oneri della sicurezza e nuovo contratto di subappalto;
- 2) PEC del 23.12.2021 protocollata con n. 95647 a favore della ditta **PRISMA IMPIANTI E SERVIZI S.R.L.** con sede in Pistoia 51100 Via Umberto Mariotti 190 C.F./PIVA 01499500476 per lavori relativi a “esecuzione impianti elettrici” **categoria OS30**, per un importo complessivo di **€ 27.290,00** di cui € 850,00 per oneri della sicurezza (istanza agli atti della struttura proponente) e parte della documentazione;
 - in data 31.12.2021 questa amministrazione ha chiesto integrazioni documentali;
 - con PEC del 05.01.2022 protocollata con n. 1204 in data 10.01.2022, l'impresa appaltatrice ha concluso l'invio della documentazione richiesta;

Visto l'art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 dal quale si evince che *“la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti nei seguenti casi: 1) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente”*;

Atteso che la richiesta di autorizzazione al subappalto è, allo stato attuale, debitamente corredata della documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18 del D. Lgs. 50/2016 s.m., ed in particolare dei contratti di subappalto la cui validità è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione;

Tenuto conto che la stazione appaltante ha richiesto in data 31.12.2021 all'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego la verifica ai sensi dell'art. 80 comma 5, lett. i) del D. Lgs. 50/2016 relativa alla veridicità delle

dichiarazioni rese dalla ditta Giulio Tanini S.p.A., ai sensi dell'art. 17 della legge 68/99 e ss.mm.ii. in materia di norme per il diritto ai disabili, per la quale non è ancora pervenuta risposta;

Rilevato che le imprese subappaltatrici GIULIO TANINI SPA e PRISMA IMPIANTI E SERVIZI S.R.L. nei rispettivi contratti di subappalto di opere (art. 5 "Ammontare dell'appalto) hanno dichiarato di rinunciare al pagamento diretto da parte della stazione appaltante ex art. 105 comma 13, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, dell'importo di cui ai subappalti sopra richiamati;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto o del cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta ovvero, come nel caso di specie, entro quindici giorni per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00 e che tale termine può essere prorogato solo una volta, ove ricorrano giustificati motivi;

Tenuto conto che:

- le opere oggetto di autorizzazione sono state indicate in sede di offerta come subappaltabili e che le lavorazioni di cui trattasi rientrano nella categoria OG1 e nella categoria OS30;
- l'importo dei subappalti rientra nei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016;
- l'impresa aggiudicataria ha dichiarato di aver favorevolmente verificato l'idoneità tecnico professionale delle ditte subappaltatrici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con le modalità di cui all'Allegato XVII, e, a comprova, la ditta Giulio Tanini SPA ha trasmesso dichiarazione di essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale e il POS; la ditta Prisma Impianti e Servizi s.r.l. il POS;

Verificati gli atti allegati all'istanza di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione tutta ed il rispetto della normativa vigente;

Rilevato che non occorre richiedere l'informazione antimafia nei confronti delle Imprese Giulio Tanini SPA e Prisma Impianti e Servizi s.r.l., prescritta dal D. Lgs. 159/2011 e s.m. in quanto l'importo dei subappalti da autorizzare non supera il valore di euro 150.000,00 secondo il disposto dell'art. 91, comma 1, lett. c) del medesimo decreto, né trattasi di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;

Ritenuto di autorizzare i subappalti richiesti sulla base della documentazione acquisita agli atti di ufficio;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda Usl Toscana centro;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/2/2005 e ss.mm.ii, stante la necessità di garantire il corretto andamento dei lavori in relazione al rispetto dei tempi di autorizzazione dei subappalti previsti dalla normativa vigente;

Dato atto che il Direttore della SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità dell'atto proposto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dallo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di autorizzare l'appaltatore ITAF S.R.L., ad affidare in subappalto i lavori relativi a:
 - "livellamento di massetti per pavimentazioni, posa in opera di pavimento in pvc, sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa in opera di profilo in pvc

triangolare” categoria **OG1**, a favore della ditta **GIULIO TANINI SPA** con sede in Firenze 50144 Via Maragliano 155 C.F./P.IVA 01791300484 per l'importo di **€ 24.747,00** di cui € 300,00 per oneri della sicurezza;

- “esecuzione impianti elettrici” categoria **OS30**, a favore della ditta **PRISMA IMPIANTI E SERVIZI S.R.L.** con sede in Pistoia 51100 Via Umberto Mariotti 190 C.F./P.IVA 01499500476 per l'importo di **€ 27.290,00** di cui € 850,00 per oneri della sicurezza;

2. di dare atto che la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori che nei rispettivi contratti di subappalto di opere, all'art. 5 “Ammontare dell'appalto, hanno dichiarato di rinunciare al pagamento diretto da parte della stazione appaltante ex art. 105 comma 13, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
3. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
5. Di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della L.R. 40/2005 e ss.mm.ii.;

S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze

Ing. Luca Meucci

“documento firmato digitalmente”